Parere n. 24 del 21 settembre 2005

IL COMITATO CONSULTIVO
PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME ANTIELUSIVE

Rilevato preliminarmente che:

- il ---------- la società X s.a.s. (di seguito "X.") ha presentato richiesta di parere all'Agenzia delle entrate–Direzione centrale normativa e contenzioso;
- nel silenzio, la società ha riproposto l'istanza a questo Comitato ----------, ai sensi dell'art. 21, c. 10, della l.n. 413 del 1991;
- il Comitato si è espresso con il parere n. 1/2005 nel senso della non elusività dell'operazione prospettata;
- con nuova istanza del ----------, indirizzata direttamente a questo Comitato, X chiede il parere in merito ad un'operazione parzialmente diversa rispetto a quella che è stata oggetto del parere n. 1/2005 – cui evidentemente la società non ha poi dato corso –, segnalando altresì che la compagine societaria si è nel frattempo ridotta a cinque nuclei familiari, a seguito della cessione da parte di uno dei soci della sua quota di partecipazione a tutti gli altri;
- la nuova operazione prospettata (giustificata, a detta di X, sempre dalla necessità di superare dissidi interni alla compagine societaria) consisterebbe nella scissione totale non proporzionale della società, con ripartizione delle unità immobiliari gestite dalla stessa tra cinque società beneficiarie, ciascuna delle quali sarebbe costituita nella forma di società in accomandita semplice e partecipata solo da soci della scissa appartenenti al medesimo nucleo familiare (e non più da tutti i soci della stessa);

Udita la relazione del componente Cons. Italo Volpe;

Considerato che:

- non può non rilevarsi preliminarmente l'inammissibilità dell'istanza, tenuto conto del disposto del co. 10 dell'art. 21 della l.n. 413 del 1991, secondo il quale il contribuente può chiedere il parere a questo Comitato dopo aver adito la competente Direzione generale del Ministero delle finanze (ora, Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle entrate) e nell'ulteriore presupposto di un suo silenzio per oltre 60 giorni dalla richiesta del contribuente ovvero, espresso l'avviso, del desiderio del contribuente di non uniformarvisi;

- questa successione temporale degli adempimenti, affinché si radichi legittimamente la competenza del Comitato, trova del resto riscontro nella disposizione dell'art. 5, co. 3, del d.m. n. 194 del 1997, secondo il quale all'istanza presentata al Comitato deve "… essere altresì allegata copia della preventiva richiesta presentata al Dipartimento delle entrate [ora, Agenzia delle entrate], con l'indicazione degli estremi di spedizione, e dell'eventuale risposta fornita dal Dipartimento medesimo";
- nell'istanza pervenuta, invece, non si fa alcun cenno ad una precedente richiesta di parere alla Direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia delle entrate (né, tanto meno, questa viene riportata tra gli allegati); è, del resto, di pari avviso la Direzione Regionale del Piemonte (nota prot. n. ---------), la quale, dopo aver rilevato che "... la società istante, invece di provvedere alla presentazione di una nuova richiesta ai sensi del citato art. 21, chiede in sostanza la modifica del parere 1/2005", ravvisa l'inammissibilità dell'istanza;
- è dato comunque incidentalmente rilevare che, ove pure fosse stata ammissibile l'istanza, sulla stessa, comunque, si sarebbe dovuto esprimere parere negativo; la nuova operazione prospettata da ---- appare, invero, priva delle occorrenti valide ragioni economiche – a differenza di quanto si è potuto apprezzare in occasione dell'esame della fattispecie precedentemente illustrata a questo Comitato, positivamente caratterizzata dalla perdurante presenza "proporzionale", nelle sei società beneficiarie, di tutti i soci della società scissa – poiché la stessa si risolverebbe in una mera ripartizione dei beni aziendali tra i soci, attraverso un percorso che aggira la più onerosa (dal punto di vista tributario) operazione di liquidazione della società (cfr., in argomento, parere n. 18 del 22 dicembre 2003);

P.Q.M.

esprime parere nel senso della inammissibilità della domanda.